

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 65

(Finalità)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:

- a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
- b) eliminare gli errori materiali;
- c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.

2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.